

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	89
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; <i>b)</i> Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 2801 Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	89
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011. C. 4224 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	90
Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013. C. 4227 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	90
Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299 (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione</i>)	92
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5</i>)	94
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039 e abb.-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	96
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	103

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Atto n. 439 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 99

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. (C. 4638 Governo, approvato dal Senato).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (C. 4639 Governo, approvato dal Senato) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 100

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 102

AVVERTENZA 102

ERRATA CORRIGE 102

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 settembre 2017. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che la Commissione bilancio risulta convocata, quale primo punto all'ordine del giorno, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea sugli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 2950-A, recante Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative, contenuti nel fascicolo n. 2 trasmesso in data 21 settembre 2017. Avverte altresì che il predetto fascicolo n. 2 conteneva – rispetto al fascicolo n. 1, sul quale la Commissione bilancio ha già espresso parere nella seduta dello scorso 19 settembre – la sola proposta emendativa 2.50 della Commissione. Fa tuttavia presente che, essendo tale proposta emendativa stata successivamente ritirata, la Commissione bilancio non procederà nella seduta odierna all'esame di tale punto originariamente previsto all'ordine del giorno.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Conven-

zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.

C. 2801 Governo e abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto, contenuti nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Gianni MELILLA (MDP), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti che – rispetto al fascicolo n. 1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso il parere di propria competenza nella seduta dello scorso 19 settembre – contiene la sola proposta emendativa Ferranti 3.20, che attribuisce alla Corte costituzionale la facoltà di provvedere, con proprio regolamento, sull'applicazione del Protocollo n. 16 in conformità agli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ciò posto, rileva che la citata proposta emendativa, essendo sostanzialmente volta a coordinare le procedure previste dalla presente legge in tema di sospensione del processo con le funzioni esercitate dalla Corte medesima, appare rivestire carattere ordina-

mentale e, come tale, non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In considerazione di ciò, propone di esprimere sull'emendamento Ferranti 3.20 un parere di nulla osta.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.

C. 4224 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 13 giugno 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta altresì che, in data 21 giugno 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare al testo modificazioni. Tutto ciò considerato, sul testo ora all'esame dell'Assemblea rimane fermo il parere favorevole già espresso nella predetta seduta. Avverte altresì che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, che reca solamente due proposte emendative a firma Gianluca Pini 3.1 e 3.2. Osserva che entrambe le proposte emendative, che sono volte ad aumentare gli oneri – rispettivamente, valutati e autorizzati – derivanti dal provvedimento, non appaiono coerenti con la quantificazione degli oneri risultante dalla relazione tecnica. Al ri-

guardo, reputa pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla correttezza della quantificazione degli oneri risultante dalle proposte emendative.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sugli emendamenti Gianluca Pini 3.1 e 3.2 in quanto, alla luce dei dati puntualmente esposti nella relazione tecnica, l'incremento degli oneri recato dalle proposte emendative medesime non appare assentibile.

Gianfranco LIBRANDI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013.

C. 4227 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 13 giugno 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole.

Rammenta altresì che, in data 21 giugno 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare al testo modificazioni. Tutto ciò considerato, sul testo ora all'esame dell'Assemblea rimane fermo il parere favorevole già espresso nella predetta seduta.

Avverte altresì che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente la sola proposta emendativa Gianluca Pini 2.01, la quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda al monitoraggio delle entrate fiscali derivanti dall'esecuzione dell'Accordo oggetto di ratifica, comunicando annualmente i relativi dati alle competenti Commissioni parlamentari. Poiché la proposta emendativa non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulla stessa un parere di nulla osta.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore, atteso che presso il Ministero dell'economia e delle finanze risulta già operante una struttura finalizzata al monitoraggio degli effetti derivanti dagli Accordi internazionali in materia di eliminazione delle doppie imposizioni fiscali.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

Nuovo testo C. 4299.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO avverte che il competente Ministero della

giustizia ha predisposto una bozza di relazione tecnica sul provvedimento in oggetto che, per quanto non sembri evidenziare criticità dal punto di vista finanziario, risulta tuttavia ancora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato. In ragione di ciò, chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.

Testo unificato C. 66 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in relazione alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 20 settembre scorso in merito ai profili di carattere finanziario del provvedimento in esame fa presente quanto segue, evidenziando tuttavia preliminarmente l'opportunità di acquisire sul testo medesimo una relazione tecnica da parte delle amministrazioni competenti, al fine di escludere che le disposizioni ivi previste siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quel che concerne, in particolare, l'istituzione e il funzionamento del Comitato scientifico di cui all'articolo 5, osserva che la disposizione in esame potrebbe risultare suscettibile di generare oneri a carico della finanza pubblica derivanti da eventuali spese di funzionamento relative alle attività del predetto organismo, rispetto alle quali andrebbero pertanto acquisiti ulteriori elementi di dettaglio da parte delle amministrazioni competenti. Rileva altresì la necessità di specificare il numero dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 5, vale

a dire dei professori universitari in specifiche materia, ivi individuate, destinati a far parte del predetto Comitato. Evidenzia altresì che l'espressa esclusione degli oneri di partecipazione al predetto organismo, ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 5, risulta incompleta ed andrebbe pertanto riformulata, prevedendo l'esclusione anche dei gettoni di presenza, indennità e altri emolumenti comunque denominati. Ritiene inoltre opportuno acquisire puntuali elementi di dettaglio da parte delle competenti amministrazioni, volti a dare dimostrazione della sostenibilità finanziaria della disposizione di cui al comma 6 del medesimo articolo 5, in cui si prevede che il Comitato possa avvalersi della collaborazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di istituti universitari, siti museali, siti archeologici, centri di ricerca, associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato.

Per quanto concerne le funzioni attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in relazione all'istituzione e al funzionamento dell'Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica e dell'Elenco delle manifestazioni storiche, di cui all'articolo 3, osserva che la disposizione, in assenza di relazione tecnica, appare suscettibile di determinare oneri di personale e di funzionamento non quantificati e privi di copertura finanziaria, ferma comunque restando la necessità di integrare la norma in questione al fine di prevedere che all'attuazione della stessa si farà fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In relazione al comma 1 dell'articolo 6, il quale dispone che le sovvenzioni di cui all'articolo 4, comma 2, sono riconosciute a valere sul Fondo per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ritiene necessario acquisire elementi da parte del competente Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche

per le considerazioni eventualmente scaturenti dalla prevista soppressione del secondo periodo dell'articolo sopra menzionato. Al riguardo, fa altresì presente che, per l'anno 2017, il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che disciplina l'accesso alle risorse del predetto Fondo, appostato sul capitolo 6441 dello stato di previsione del medesimo Ministero, risulta già essere stato sottoposto all'attenzione degli enti locali interessati per i rispettivi pareri di competenza.

Con riferimento, infine, alla copertura finanziaria degli oneri, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, esprime parere contrario in quanto si andrebbero a ridurre le disponibilità del predetto Fondo destinato ad iniziative governative in corso per la realizzazione di interventi considerati prioritari per il Governo.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, si riserva di valutare gli elementi informativi testé illustrati dal rappresentante del Governo, anche al fine di individuare le modalità più appropriate alla prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

Nuovo testo C. 3265.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2017.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, sulla base della documentazione depositata dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3265, recante Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i programmi finanziari volti a sostenere e a promuovere la produzione e la commercializzazione del pane fresco e del pane fresco tradizionale di qualità, di cui all'articolo 10, comma 3, determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché gli stanziamenti concernenti le iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti agroalimentari, a carico dei quali vengono posti i programmi stessi, non recano le necessarie risorse finanziarie;

l'estensione in via interpretativa, di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, dell'applicabilità dell'IVA al 4 per cento ad ulteriori prodotti della panificazione, come ridefiniti ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*ter* – attualmente soggetti all'aliquota del 10 per cento – appare suscettibile di determinare minori entrate prive di quantificazione e di copertura finanziaria;

l'articolo 11, in materia di vigilanza delle aziende sanitarie locali e dei comuni, ancorché sostanzialmente riproduttivo della disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 – peraltro abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del presente provvedimento – deve essere corredato di una clausola di neutralità finanziaria;

rilevata pertanto la necessità di sopprimere le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 8-*ter*, 10, comma 3, e 12, comma 1-*bis*, e di corredare la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, di un'apposita

clausola di neutralità finanziaria, al fine di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

ritenuto che l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 223 del 2006 non sia suscettibile di determinare minori entrate per sanzioni, giacché, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, sono definite nuove sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dal medesimo articolo 2 e che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, i proventi derivanti da sanzioni per violazioni di ulteriori disposizioni introdotte dal presente provvedimento – previamente stabilite dalle Regioni – saranno incassati dai comuni, come già avviene a legislazione vigente;

rilevata l'opportunità di precisare, all'articolo 11, che le sanzioni stabilite dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano si riferiscono a violazioni delle disposizioni del presente provvedimento ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, sopprimere il comma 8-ter.

Conseguentemente, all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere il comma 1-bis;

alla rubrica, sopprimere le parole: e modifiche.

All'articolo 10, sopprimere il comma 3.

All'articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

e con la seguente condizione:

All'articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dalla relatrice, che recepisce integralmente le osservazioni critiche contenute nella documentazione depositata nel corso della precedente seduta, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, che vengono ora espunte dal testo.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.

C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che non risultano pervenute proposte emendative riferite al disegno di legge C. 4620, sulle parti di propria competenza della Commissione.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento ai contenuti della relazione tecnica aggiornata depositata nella seduta precedente e ad integrazione dei medesimi, fa presente, con riguardo ai profili di carattere finanziario del disegno di legge C. 4620, che il Fondo per il recepimento della normativa europea risulta capiente ai fini del recepimento delle direttive di cui

all'allegato A del disegno di legge in oggetto, fermo restando che esso potrà essere eventualmente rifinanziato in sede di prossima legge di bilancio.

Assicura inoltre che gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica inerenti allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente, derivanti dall'articolo 3, recante delega per l'attuazione di norme europee in materia di marchi d'impresa e di marchio comunitario, e dall'articolo 7, recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, potranno essere posti a carico dei soggetti che saranno sottoposti alle citate attività, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012.

Chiarisce che all'attuazione dell'articolo 12, recante delega per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla relativa clausola d'invarianza finanziaria, giacché gli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 608, della legge di bilancio 2017, per la realizzazione di una piattaforma informatica per il trattamento dei dati PNR raccolti dai vettori aerei sono già comprensivi degli oneri conseguenti alla trattazione dei dati relativi ai voli intra-UE.

Osserva inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 13, recante delega per l'adeguamento della normativa sul trattamento dei dati personali, nonché sulla libera circolazione di tali dati, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo finalizzate ad abrogare, modificare o coordinare la disciplina nazionale in materia limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 2016/679, senza prevedere nuovi compiti per le amministrazioni pubbliche interessate.

Rileva infine che le disposizioni contenute nell'articolo 14, recante delega per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, volte a semplificare la disciplina vigente in materia, rendendola nel contempo più coerente all'evoluzione tecnologica, non introducono nuovi obblighi per le pubbliche amministrazioni e non comportano quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di relazione sul disegno di legge C. 4620:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo);

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto della relazione tecnica aggiornata e dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

il Fondo per il recepimento della normativa europea risulta capiente ai fini del recepimento delle direttive di cui all'allegato A del disegno di legge in oggetto, fermo restando che esso potrà essere eventualmente rifinanziato in sede di prossima legge di bilancio;

gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica inerenti allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente, derivanti dall'articolo 3, recante delega per l'attuazione di norme europee in materia di marchi d'impresa e di marchio comunitario, e dall'articolo 7,

recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, potranno essere posti a carico dei soggetti che saranno sottoposti alle citate attività, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

all'attuazione dell'articolo 12, recante delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla relativa clausola d'invarianza finanziaria, giacché gli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 608, della legge di bilancio 2017, per la realizzazione di una piattaforma informatica per il trattamento dei dati PNR raccolti dai vettori aerei sono già comprensivi degli oneri conseguenti alla trattazione dei dati relativi ai voli intra-UE;

le disposizioni di cui all'articolo 13, recante delega per l'adeguamento della normativa sul trattamento dei dati personali, nonché sulla libera circolazione di tali dati, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo finalizzate ad abrogare, modificare o coordinare la disciplina nazionale in materia limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 2016/679, senza prevedere nuovi compiti per le amministrazioni pubbliche interessate;

le disposizioni contenute nell'articolo 14, recante delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, volte a semplificare la disciplina vigente in materia, rendendola nel contempo più coerente all'evoluzione tecnologica, non introducono nuovi obblighi per le pubbliche amministrazioni e non comportano quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

delibera di riferire favorevolmente ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di relazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore e nomina quindi il deputato Pillozzi quale relatore presso la XIV Commissione per l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

C. 1039 e abb.-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato nelle sedute del 20 e 21 settembre 2017 dalla Commissione bilancio, nel corso delle quali il relatore aveva chiesto alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo, che aveva preannunciato la trasmissione della relazione tecnica aggiornata sul testo approvato dal Senato. Nel frattempo nella seduta del 21 settembre 2017 la Commissione di merito ne ha concluso l'esame in sede referente,

conferendo mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo approvato dal Senato. In considerazione di ciò, avverte che la Commissione bilancio è pertanto ora chiamata ad esprimere il parere di propria competenza sulla proposta di legge all'esame dell'Assemblea.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), fornisce ulteriori precisazioni rispetto alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1039 e abb.-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato, recante Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, nonché gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto della relazione tecnica aggiornata trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il compenso dell'amministratore giudiziario, di cui all'articolo 10, comma 3, è liquidato in base ad una percentuale stabilita sul valore dei beni e delle somme sequestrate e confiscate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2015;

la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, capoverso 2-*ter*, che riconosce all'amministratore giudiziario nominato tra i dipendenti dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati o confiscati il

rimborso spese già previsto in termini generali dall'articolo 35, comma 9, del Codice delle leggi antimafia, nel caso di trasferimento dell'amministratore giudiziario fuori della residenza, è finalizzata a puntualizzare la portata applicativa di una norma generale vigente con riferimento ad una fattispecie specifica e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la soppressione, nel corso dell'esame presso il Senato, del comma 2 dell'articolo 15, che prevedeva in caso di revoca del provvedimento di sequestro, il rimborso dei finanziamenti erogati a valere sulla sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nonché il regime privilegiato dei crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla medesima sezione del summenzionato Fondo, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

lo stanziamento previsto dall'articolo 29, comma 1, è stato determinato quale somma totale degli interventi programmati per lo sviluppo del software del database attualmente in uso all'Agenzia (740.000 euro), nonché di quelli destinati all'acquisto di nuove infrastrutture hardware in sostituzione di quelle attualmente in uso e alla connessa manutenzione/assistenza (110.000 euro);

decorso il triennio 2018-2020, le attività di manutenzione verranno assicurate avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

l'attività di interscambio dei dati con le altre istituzioni ed organismi è già correntemente svolta dall'amministrazione giudiziaria attraverso la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'integrazione con un ulteriore componente del Consiglio direttivo di cui all'articolo 29, comma 2, sarà attuata

attraverso una corrispondente rimodulazione delle risorse stanziare sul capitolo 2962 dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

l'articolo 29, comma 3, che prevede che per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, nonché per il monitoraggio del corretto utilizzo dei beni assegnati, l'Agenzia si avvalga delle Prefetture e delle Forze di polizia, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché presso i suddetti organi provinciali già operano nuclei di supporto che svolgono le predette attività di verifica;

in ordine ai possibili oneri finanziari connessi alle eventuali procedure di mobilità del personale in transito all'Agenzia, di cui all'articolo 29, comma 5, considerata la previsione di cui all'articolo 30, comma 2-*quiquies*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, spetterà all'Agenzia quantificare il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, sulla base dei contratti collettivi vigenti nel comparto di appartenenza dell'amministrazione interessata, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 34, recante delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, l'utilizzo delle risorse del Fondo sociale per formazione e occupazione per la copertura dei relativi oneri non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Sarti 29.1, che, nel riassegnare alla Presidenza del Consiglio la vigilanza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sopprime l'autorizzazione di spesa prevista per il funzionamento dell'Agenzia stessa, rendendola priva di copertura finanziaria;

identici Sarro 29.2 e Sarti 29.3, che sopprimono l'autorizzazione di spesa prevista per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, rendendola priva di copertura finanziaria;

Sarro 29.8, che, nel ridurre a 100 unità complessive la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, prevede che il reclutamento della metà del contingente previsto avvenga mediante procedure selettive piuttosto che attraverso procedure di mobilità, senza tuttavia prevederne la quantificazione dei costi e la relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala gli articoli aggiuntivi Sarti 18.01 e Sarro 18.02, volti a prevedere la concessione in locazione di beni immobili, mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile, a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un periodo di quattro anni, prorogabile per non più di due volte, prevedendo inoltre che i soggetti assegnatari possono anticipare le spese di ristrutturazione degli immobili concessi in loca-

zione nel caso in cui l'Amministrazione di appartenenza non disponga delle risorse necessarie. Al riguardo considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame.

Rileva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, nonché sugli articoli aggiuntivi Sarti 18.01 e Sarro 18.02, in assenza di una relazione tecnica che attesti la neutralità finanziaria degli stessi. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3 e 29.8 e sugli articoli aggiuntivi 18.01 e 18.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 settembre 2017. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Atto n. 439.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2017.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (atto n. 439),

premessi che:

il presente schema di decreto prevede al riparto quasi integrale delle risorse iscritte nel Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, per un importo pari a 996.721.451 euro per il 2017;

le predette risorse, tuttavia, consentono di far fronte alle spese necessarie per la partecipazione italiana alle citate missioni non per l'intero anno 2017 ma, per la gran parte delle missioni, fino al 30 settembre 2017;

al fine di assicurare il finanziamento della partecipazione italiana alle predette missioni per la restante parte del 2017, si dovrà pertanto procedere, con apposito provvedimento legislativo, al rifi-

nanziamento del Fondo stesso e al successivo riparto delle relative risorse con un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il cui schema dovrà essere anch'esso sottoposto al parere delle Camere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 145 del 2016;

rilevato, pertanto, che:

in sede di prima applicazione della riforma introdotta dalla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono emersi alcuni profili problematici che riguardano tanto la programmazione quanto l'erogazione delle occorrenti risorse finanziarie;

tali criticità riguardano, da un lato, il sensibile divario esistente tra le occorrenze finanziarie per l'anno 2017, pari a circa 1.427 milioni di euro, quali risultanti dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2017, e le risorse iscritte nel predetto fondo, pari complessivamente a 996.721.451 euro, dall'altro, l'ampio lasso di tempo intercorso tra la data dell'approvazione degli atti di indirizzo con i quali le Camere hanno autorizzato la partecipazione dell'Italia alle citate missioni internazionali (8 marzo 2017, ad esclusione di quella in Libia autorizzata il successivo 2 agosto) e quella della trasmissione al Parlamento del presente schema di decreto (4 agosto 2017);

ritenuto che:

al fine di superare tali criticità, sia necessario intervenire sulla procedura di programmazione e di erogazione delle risorse in esame, anche attraverso eventuali modifiche legislative;

in particolare, si potrebbe prevedere il concerto anche con il Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione della relazione analitica che definisce l'eventuale modifica di uno o più caratteri delle singole missioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul citato Fondo, da presentare alle Camere entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2016;

si potrebbe, altresì, intervenire sulla tempistica della trasmissione alle Camere degli schemi di decreto di riparto del Presidente del Consiglio dei ministri, stabilendo, in particolare, che essi debbano essere trasmessi tempestivamente alle Camere e, in ogni caso, non oltre un breve lasso di tempo dall'adozione della pertinente deliberazione parlamentare (ad esempio venti giorni), in modo da poter verificare in sede parlamentare, a breve distanza di tempo dall'approvazione degli atti di indirizzo, la coerenza tra il fabbisogno finanziario risultante dalla Relazione trasmessa dal Governo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, quale risultante dalla legge di bilancio per l'anno di riferimento, e le risorse oggetto di riparto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore, confermando, come già evidenziato nella precedente seduta, che, per consentire la prosecuzione delle missioni internazionali fino alla fine dell'anno 2017, al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016 si dovrà comunque provvedere con apposito provvedimento legislativo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 settembre 2017. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.55.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.

C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2017.

Maino MARCHI (PD) intende lasciare agli atti della Commissione solo alcune valutazioni, riservandosi di intervenire più nel dettaglio delle singole questioni nel corso del successivo esame in Commissione delle proposte emendative eventualmente presentate e della discussione in Assemblea. Tanto premesso, esprime apprezzamento – in relazione sia ai toni che ai contenuti ed agli interrogativi posti – per l'intervento svolto nel corso della precedente seduta dall'onorevole Alberto Giorgetti.

Con riferimento ai dati di consuntivo, come di recente aggiornati dall'ISTAT, per quanto concerne in particolare le risultanze positive relative all'andamento del PIL, del deficit, del saldo primario e della spesa per interessi, sottolinea, quale elemento di indubbia rilevanza, che in questa legislatura, a differenza delle precedenti, le relative previsioni elaborate dal Governo si sono in larga misura sempre realizzate, a volte persino registrandosi valori più positivi rispetto a quelli inizialmente stimati. Ricorda, ad esempio, come nel 2012, in un momento di recessione economica ben più profonda, i dati elaborati in fase previsionale dal Governo risultarono invece poi ampiamente smentiti dal successivo andamento degli indicatori economici e di bilancio.

Osserva come una analoga considerazione può essere svolta anche in riferimento all'andamento del debito pubblico, che nel 2015, sia pure in maniera lieve, ha fatto tuttavia registrare una prima inver-

sione di tendenza e una iniziale diminuzione in termini percentuali rispetto al PIL. A suo giudizio, la realizzazione delle previsioni di bilancio elaborate dal Governo è anche il frutto delle politiche pubbliche messe in atto dal medesimo e rende ragione del suo operato, che è sempre stato orientato lungo uno stretto sentiero di equilibrio tra le esigenze, da un lato, della crescita economica e delle riforme strutturali e, dall'altro, quelle del consolidamento fiscale. Ciò detto, il differenziale di crescita economica tra il nostro Paese e gli altri Stati membri dell'Unione europea permane, sia pure in via di progressiva riduzione, e rimanda a cause anche assai risalenti nel tempo.

Permangono tuttavia ancora pienamente irrisolte talune questioni problematiche, come quella dello stato di povertà di una considerevole porzione di popolazione e della disoccupazione, ma il senso di marcia intrapreso dal Governo è comunque da valutare in maniera positiva. Anche per quel che riguarda la finanza locale, ferme rimanendo la condizione critica in cui tuttora versano le province nonché la necessità di disciplinare in maniera più efficace i contenuti di una effettiva autonomia finanziaria degli enti territoriali, accoglie con favore il superamento del patto di stabilità interno.

In tale contesto complessivo, rileva come il vero problema di fondo continui ad essere rappresentato dall'elevato livello del debito pubblico italiano, la cui soluzione richiede a suo avviso uno sforzo supplementare di riflessione. Ciò nonostante, in proposito non ritiene assolutamente praticabile la via di una ristrutturazione del debito, che penalizzerebbe oltre modo gli investitori e creerebbe aspettative negative sui mercati finanziari, mentre considera inevitabile la strada intrapresa con determinazione e convinzione dai Governi di questa legislatura, la quale consiste in un difficile ma coraggioso temperamento, come già detto, tra le esigenze del risanamento contabile e della crescita economica. Osserva, tuttavia, come i dati relativi all'andamento del debito pubblico per gli anni 2015 e 2016 segnalino un'incoraggiante in-

versione di tendenza nella direzione di una progressiva, per quanto graduale, diminuzione del debito stesso, facendo altresì presente che le politiche improntate ad una eccessiva austerità, comportando una contrazione del PIL nazionale, hanno invece influito in passato negativamente sulla dinamica del debito pubblico. Si sofferma, infine, su un aspetto di ordine sistemico e procedurale a suo giudizio meritevole di approfondita valutazione, se non altro a partire dalla prossima legislatura. Intende, in particolare, fare riferimento, nell'attuale quadro del bicameralismo paritario e delle dinamiche di esame parlamentare ad esso connesse, alla necessità di strutturare il lavoro e l'attività delle Camere sui disegni di legge in titolo in maniera diversa, tale da riservare a ciascuno dei due rami del Parlamento spazi adeguati di discussione e di esame, consentendo loro di verificare quanto più possibile in dettaglio gli importi e la qualità delle voci di entrata e di spesa, senza limitarsi ad una mera ratifica delle risultanze contabili in essi contenute.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sui provvedimenti all'esame della Commissione, fa presente che, anche a causa delle politiche portate avanti dal Governo Renzi e poi dal Governo Gentiloni, l'Italia è cresciuta meno rispetto agli altri Paesi dell'Eurozona. Non comprende quindi i toni trionfalistici di alcuni esponenti della maggioranza.

Gianni MELILLA (MDP), osservando preliminarmente che si tratta di documenti complessi, di non facile lettura, rileva che, a dieci anni dall'inizio della crisi, il PIL registra ancora 8 punti in meno rispetto al livello del 2007 e una perdita cumulata con cifre astronomiche. Le problematiche ancora non superate a livello economico e sociale sono dimostrate dal livello della domanda, con i consumi che si sono ridotti del 5 per cento rispetto al livello pre-crisi, e soprattutto degli investimenti, che hanno subito una contrazione del 30 per cento. Ciò si ripercuote inevitabilmente sul tasso di disoccupazione, ben più alto dei livelli

pre-crisi. Nel sottolineare che questo è anche il frutto di una politica economica errata basata sulla riduzione della spesa e delle imposte come via per la crescita economica, rileva infine che anche l'incremento dell'occupazione non ha assunto la dimensione che si attendeva.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel ringraziare il relatore ed i deputati che hanno preso la parola nel corso del dibattito, osserva quanto segue.

In merito all'osservazione dell'onorevole Melilla circa la non facile leggibilità dei documenti finanziari oggi all'esame della Commissione, pur concordando con tale osservazione, fa presente che il Rendiconto e le disposizioni per l'assestamento risultano oggi certamente di più facile lettura rispetto al passato più recente e, condividendo la necessità di perseguire una maggiore trasparenza e comprensione, sottolinea il carattere strutturale della riforma della legge di contabilità pubblica realizzata, risultato del lavoro del Parlamento in questa legislatura, che ha reso le decisioni di politica economica e di finanza pubblica maggiormente comprensibili da parte dell'opinione pubblica.

In merito a quanto osservato dall'onorevole Marcon relativamente alla crescita del PIL, che è inferiore alla media dei Paesi dell'area euro, rileva come la scarsa crescita conseguita dall'Italia fin dai primi anni Novanta testimonia la presenza di problematiche non contingenti e la necessità quindi di riforme strutturali, facendo tuttavia presente che la bassa crescita investe in misura molto più rilevante rispetto ad altri il settore delle costruzioni e dell'edilizia. Ritiene quindi che il differenziale di crescita rispetto all'Eurozona potrebbe essere sostanzialmente azzerato se si destinassero adeguate risorse alle ristrutturazioni edilizie e alle riqualificazioni energetiche, in modo da determinare un effetto leva nel settore in oggetto, ciò che dovrebbe avvenire con la prossima legge di bilancio.

In merito all'osservazione dell'onorevole Alberto Giorgetti circa la mancanza di un piano organico per la riduzione del debito pubblico, replica che invece tale piano è stato avviato dal Governo in carica, a meno

che non si intenda far riferimento inopinatamente a piani straordinari basati anche su imposte patrimoniali o sulla ristrutturazione del debito, che si risolverebbero in una imposta patrimoniale a danno dei possessori di titoli di Stato, con effetti perversi e recessivi sull'economia.

Per quanto riguarda poi la questione sollevata dall'onorevole Marchi relativa all'autonomia finanziaria degli enti locali, rileva che entro la fine della legislatura non si riuscirà certo a introdurre una vera e propria *local tax*, ma sarà possibile con la prossima legge di bilancio quantomeno rafforzare la capacità finanziaria dei comuni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
C. 4526.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 863 del 28 luglio 2017, a pagina 41, prima colonna, trentaduesima riga, le parole: « La Commissione approva la proposta di parere del relatore. » sono soppresse.

ALLEGATO

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039 e abb.-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

16207



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma, 26 SET. 2017

Prot. n. 176142/2017
Entrata prot. n. 175710/2017
Allegati: 1
Riferimento a nota n.

All'Ufficio legislativo
Economia
Sede

e p.c.

All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Sede

All'Ufficio legislativo
Finanze
Sede

OGGETTO: A.C. 1039-B recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate". Relazione tecnica di passaggio.

E' stata esaminata la relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto, aggiornata con il contributo fornito dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo, per quanto di competenza, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce la stessa positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Ministero della Giustizia

**GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria**

All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: A.C. 1039-B recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”.

In riferimento all'A.C. 1039-B, si fornisce, ai sensi dell'art. 17, comma 8, della Legge 196 del 31 dicembre 2009, la relazione tecnica di passaggio aggiornata con il contributo fornito dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Dirigente

Massimiliano Micheletti



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

A.C. 1039- B recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate".

RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento introduce modifiche al Codice antimafia nella parte dedicata alle misure di prevenzione e ad altre disposizioni di legge vigenti. Tali modifiche interessano: la disciplina delle misure di prevenzione personali tra cui la sorveglianza speciale e l'obbligo di soggiorno; la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali, in particolare, la confisca, compresa quella allargata e per equivalente; la normativa relativa all'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati; la disciplina del codice relativa alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali; le disposizioni del codice relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati; le modifiche al codice penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e alle leggi speciali, nonché varie deleghe al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; reca, infine, una serie di disposizioni di attuazione e transitorie.

Tra i punti più qualificanti del provvedimento si segnalano:

- l'ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione;
- la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale;
- il passaggio della competenza per l'adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo della provincia al tribunale del distretto;
- l'istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione;



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

- l'introduzione di limiti di eccepibilità dell'incompetenza territoriale e della competenza dell'organo proponente la misura;
- le modifiche procedurali alla disciplina delle misure di prevenzione;
- la revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria;
- la dettagliata disciplina del controllo giudiziario dell'azienda;
- le norme sulla trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari;
- le disposizioni in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati;
- le forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori;
- la riorganizzazione e il potenziamento dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, con competenza nell'amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado;
- l'estensione della cd. confisca allargata e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.

Il testo è attualmente costituito da 38 articoli.

ARTICOLO 1 (Soggetti destinatari). La norma prevede la modifica dell'articolo 4 del codice, inserendo fra i possibili destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali anche gli indiziati del reato di assistenza agli associati alle associazioni a delinquere e mafiose; di numerosi reati contro la pubblica amministrazione alla cui condanna consegue la confisca allargata di cui all'art. 12-series del DL 306/1992; uno dei delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo; di atti preparatori ed esecutivi diretti a sovvertire l'ordine dello Stato anche a livello internazionale; del delitto di ricostituzione del partito fascista; del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e, infine, del reato di stalking.

Si tratta di una estensione dei possibili destinatari della norma, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, le misure che si applicano ai destinatari della norma da parte del questore, del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e del direttore della Direzione investigativa antimafia hanno carattere facoltativo. Pertanto, a tali adempimenti le



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

amministrazioni Interessate potranno provvedervi nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 2 (Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali).

La norma reca modifiche al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali ed interviene dettando una nuova previsione in ordine alla loro applicazione. Nello specifico si tratta di una nuova elencazione delle procedure da seguire nella fattispecie. Quanto alla modifica del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 159 del 2011, che prevede, in caso di indisponibilità del collegamento audiovisivo, la possibilità di tradurre ai fini della partecipazione all'udienza, l'interessato detenuto, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di un'attività già svolta a legislazione vigente.

L'espletamento delle attività connesse, potranno essere adeguatamente fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente a valere sul programma 1.2. "Giustizia civile e penale" che reca uno stanziamento di euro 3.861.131.466 per l'anno 2017, di euro 3.860.994.334 per l'anno 2018 e di euro 3.903.723.122 per l'anno 2019."

ARTICOLO 3 (Impugnazione delle misure di prevenzione personali). La norma introduce delle modifiche in tema di impugnazione delle misure di prevenzione personali, permettendo la proposizione del ricorso in appello e in Cassazione anche al difensore dell'interessato (attualmente tale facoltà compete al solo legittimato). In sede di revisione del provvedimento da parte del Senato sono stati introdotti commi aggiuntivi che integrano le disposizioni dell'articolo 10 del codice vigente. In particolare, si segnala l'accelerazione della procedura d'impugnazione, con l'obbligo imposto al P.M. di trasmissione del proprio fascicolo alla Procura generale presso la Corte di appello con inserimento di ogni nuovo elemento di prova eventualmente sopravvenuto successivamente alla decisione del tribunale. Il comma 2 del provvedimento è rimasto inalterato e scandisce i tempi del procedimento d'appello improntati sempre a celerità e garanzie processuali attraverso l'udienza in camera di consiglio: la pubblica udienza è ammessa con decreto del Presidente della sezione solo a richiesta dell'interessato. I commi successivi di nuova introduzione,



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

prevedono una serie di formalità procedurali inerenti questioni preliminari, quali l'eccezione di competenza del tribunale, che si è pronunciato in primo grado e la remissione degli atti al procuratore della Repubblica competente in caso di declaratoria d'incompetenza pronunciata dalla corte di appello. Si evidenzia, tuttavia, che tale declaratoria non produce effetti invalidanti sugli elementi già acquisiti. Stesse norme procedurali, poi, ai sensi del nuovo comma 3-bis, sono previste in caso di ricorso per cassazione contro la decisione del giudice d'appello. Al riguardo, le innovazioni legislative introdotte non presentano *profili di onerosità, disciplinando solo gli aspetti procedurali inerenti l'applicazione o la revoca delle misure di prevenzione personali.*

ARTICOLO 4 (Sorveglianza Speciale). La norma da luogo alla integrazione della parte del codice relativa a decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza prevedendone la sospensione dell'esecuzione per il tempo in cui l'interessato sia sottoposto alla misura della custodia cautelare e, soprattutto, nel caso di detenzione per espiazione della pena con successiva verifica del tribunale, da effettuarsi anche d'ufficio, dopo un periodo di almeno due anni di detenzione, circa la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria. *Pur trattandosi di nuovi elementi di carattere temporale e procedurale in ordine al regime di sorveglianza speciale, comportanti adempimenti amministrativi relativi all'indagine sulla pericolosità sociale del prevenuto, si rappresenta che dalla norma in esame non si evincono profili di carattere finanziario, per la quale si rinvia in relazione agli adempimenti d'indagine a quanto già enunciato all'articolo 2 della presente relazione.*

ARTICOLO 5 (Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali). La norma modifica la disciplina in materia di procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. In particolare, viene previsto che, oltre al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, anche il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto ove dimora la persona proposta e, in alcuni casi, anche il procuratore della Repubblica presso il tribunale circondariale, con il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia - che saranno tenuti a dare immediata comunicazione dei nominativi delle



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Area Economico-Finanziaria

persone fisiche o giuridiche nei cui confronti sono stati disposti accertamenti personali o patrimoniali - assuma iniziative al fine di evitare che venga arrecato pregiudizio alle attività di indagine condotte in altri procedimenti. *Tale modifica, che ha natura meramente procedurale e di accelerazione e snellimento dell'attività investigativa, non incide sulle attività istituzionali o sugli organici degli organi inquirenti, pertanto non comporta alcun onere per la finanza pubblica.*

Le modifiche legislative previste con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono rivolte ad assumere informazioni circa le disponibilità finanziarie delle persone nei cui confronti s'intende procedere con l'adozione di misure di prevenzione patrimoniali, intendendo con tale locuzione, il patrimonio, l'attività economica e le fonti di reddito. Trattandosi di indagini in gran parte documentali esse sono svolte il più delle volte interrogando le numerose banche dati informatiche disponibili.

A tale riguardo, si rappresenta che gli operatori finanziari, alla luce del provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate in data 25 marzo 2014, già trasmettono ogni anno - con la nuova infrastruttura informatica - la c.d. "comunicazione integrativa" all'Archivio dei rapporti finanziari: la stessa comunicazione contiene, oltre ai dati identificativi dei rapporti intercorrenti con i propri correntisti, anche i relativi saldi (quello iniziale all'1 gennaio e quello finale al 31 dicembre) e i dati degli importi totali delle movimentazioni, distinti tra le voci di "entrata" ed "uscita".

Infine, secondo la recente normativa sull'utilizzo e la circolazione per via telematica dei dati fruibili dalle amministrazioni che ne sono interessate per fini istituzionali (articolo 58 del Codice dell'Amministrazione Digitale) è aperta la possibilità di conclusione di apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni titolari di banche informatiche, le quali "ex lege" devono mettere a disposizione gli elementi utili di cui sono a conoscenza e in loro possesso (articolo 50 del succitato Codice dell'Amministrazione Digitale). Tali convenzioni sono volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Pertanto, alla luce di ciò, si assicura che l'accesso e la consultazione delle banche dati on-line potrà avvenire da parte di ogni pubblica amministrazione attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Per quanto concerne, poi, la disposizione introdotta al comma 9, vale a dire l'applicazione della c.d. "confisca per equivalente" e della c.d. "confisca allargata", le stesse trovano giustificazione nella necessità di evitare illeciti arricchimenti del patrimonio di un soggetto e dei suoi aventi causa. Nello specifico, qualora dopo la presentazione della proposta dell'organo inquirente, non risulti possibile procedere al sequestro dei beni, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche se i beni siano stati trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente, di legittima provenienza, dei quali il proposto ha la disponibilità anche per interposta persona. Inoltre, l'istituto "de quo" è esteso anche ai soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto.

A livello procedurale, le modalità descritte e i relativi adempimenti rientrano nelle attività e nei compiti istituzionali svolti dalla polizia giudiziaria (che ricomprende anche i nuclei appositamente costituiti della Guardia di Finanza) in materia di indagini penali e contabili, le quali, come tali, non sono suscettibili di determinarsi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, si rappresenta che la modifica normativa in esame, introducendo la "confisca per equivalente" oltre che nei riguardi dell'interessato, anche nei confronti degli aventi causa (eredi e acquirenti di buona fede) del proposto, non è suscettibile di recare alcun effetto negativo circa i proventi destinati ad alimentare il FUG (comma 2 art. 2 del DL n. 143/2008). Al contrario, lo Stato è chiamato a rivalersi sui beni non solo di illecita provenienza del proposto, ma anche su quelli di dubbia provenienza, incamerati al patrimonio del medesimo e successivamente trasferiti a terzi di buona fede mediante atti validi e legittimi. Tali ulteriori proventi, allo stato non quantificabili, determinano un incremento di gettito delle entrate del FUG da destinare sia all'entrata del bilancio dello Stato, sia alle finalità di spesa delle Amministrazioni della Giustizia e dell'Interno per il potenziamento delle attività istituzionali secondo la vigente disciplina normativa.

ARTICOLO 6 (Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali). La norma apporta numerose modifiche di carattere precipuamente procedurale alla disciplina del procedimento di



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

secondo grado in ordine alla impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali. In particolare, rispetto alla normativa vigente, si prevede l'impugnabilità:

- del decreto che dispone o nega il sequestro (attualmente si può impugnare solo la revoca del sequestro);
- del rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato ancora disposto il sequestro.

L'articolo 6 della proposta di legge introduce, ancora, un nuovo comma 3-bis all'articolo 27 che contempla la possibilità di sospendere, nelle more del giudizio di cassazione, la decisione con cui la corte d'appello, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, abbia disposto la revoca del sequestro. E' confermata l'introduzione di un comma 6-bis al medesimo articolo 27, concernente il decorso del termine di un anno e sei mesi per l'emissione del decreto di confisca, in caso di annullamento dell'originario decreto con rinvio al tribunale; il termine decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso.

Al riguardo, trattandosi di modifiche meramente procedurali dalle stesse non deriva alcun effetto di carattere finanziario, ponendo a carico della parte interessata che ha proposto l'impugnazione le spese processuali relative al procedimento d'appello.

ARTICOLO 7 (Revocazione della confisca).

La norma da luogo ad alcune modifiche di ordine procedimentale, prevedendo che la revocazione sia richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e ss c.p.p.

Dall'intervento legislativo, non derivano effetti di natura finanziaria trattandosi solo di modifiche di carattere procedimentale. L'istituto della "revocazione", è stato pedissequamente mutuato dalla "revisione" del processo penale e come quest'ultima è da considerarsi un mezzo di impugnazione straordinario esperibile senza limiti temporali da parte dell'esecutato a seguito di un provvedimento di confisca, secondo i presupposti e le modalità già dettate dalle norme procedurali penali. Si tratta di misura già esistente nel Codice antimafia (D.Lgs 159/2011) della quale vengono scanditi tempi e formalità di restituzione del bene riguardo al quale sia stata dichiarata l'illegittimità della confisca. Dalla norma in esame, anzi, derivano risparmi sia a livello temporale che a livello finanziario atteso che alla restituzione per equivalente è competente la Corte d'appello e non il Tribunale al quale non viene restituito il fascicolo processuale della confisca. *Si rappresenta altresì*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Arca Economico-Finanziaria

che la disposizione non è suscettibile di incidere sulle disponibilità annuali del Fondo Unico Giustizia.

ARTICOLO 8 (Rapporti con sequestro e confisca). La norma interviene sulla disciplina prevista nella ipotesi di sequestro e confisca di prevenzione disposti su beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale. *E' previsto un evidente snellimento della attività procedurale, consentendo, nel caso di revoca del sequestro e della confisca di prevenzione, la conferma del custode già nominato nel processo penale in corso contro il proposto. Si evidenzia che, sebbene la predetta revoca venga disposta per accertamento della carenza dei requisiti a ragione dei quali erano stati precedentemente ordinati tali misure patrimoniali preventive, tuttavia sussiste ugualmente il congelamento dei beni del prevenuto attraverso il sequestro giudiziale pronunciato nel corso del procedimento penale ordinario. In caso di condanna definitiva tali beni seguiranno le sorti dell'imputazione riconosciuta in sentenza e, pertanto - qualora ne ricorrano i requisiti - nei confronti dei medesimi beni verrà ugualmente disposto il provvedimento di confisca, in tal caso come misura di sicurezza consequenziale alle fattispecie di reato accertate in sede penale. Pertanto, si evidenzia che la destinazione dei beni - pur mutando la natura giuridica della tipologia di misura applicata (cautelare o definitiva) - non subisce variazioni riguardo alla possibilità di incameramento dei beni stessi o delle somme derivanti dalla vendita dei medesimi, senza riflessi sulle disponibilità finanziarie del Fondo Unico Giustizia.*

ARTICOLO 9 (Cauzione). La norma introduce una modifica all'articolo 31 del codice antimafia, in materia di garanzie reali a carico del proposto. Si rappresenta che il D.P.R. 115 del 2002 (Testo unico sulle spese di giustizia) ha abrogato l'articolo 39 delle disp. att. del codice di procedura civile, nel quale era previsto che l'interessato depositasse in cancelleria l'istanza relativa alla sostituzione della cauzione con garanzie reali dal medesimo offerte e anticipasse, lui stesso, le spese relative all'offerta di tali garanzie sui beni di propria pertinenza. Per ovviare alla lacuna legislativa, pertanto, la disposizione in esame ha demandato al Tribunale la decisione riguardo alle modalità di versamento delle spese dovute dal proposto che voglia sostituire la cauzione (il cui versamento è rimasto immutato rispetto alla norma attualmente vigente) con tali garanzie sui propri beni senza alcuna



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

previsione di spese anticipate dall'Erario: la genericità della dizione lascia, quindi, un ampio margine decisionale alla discrezionalità dell'organo giurisdizionale competente ad evadere la richiesta anche per l'offerta di idonee garanzie reali che possano sopperire al versamento della cauzione ed all'eventuale incameramento dei beni sottoposti a tale vincolo da parte dell'erario.

Successivamente, intervenendo sulle modalità di versamento della cauzione e, recependo la prassi giurisprudenziale, la norma in esame prevede che il Tribunale possa "disporre in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili". La cauzione in esame viene versata - tanto nel vigente codice che nell'ottica della modifica legislativa proposta - come strumento deterrente alla violazione dei provvedimenti d'urgenza, la cui adozione è prevista nel corso del procedimento di accertamento della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca di prevenzione. *La norma, sia nella vigente formulazione che in quella proposta dalla modifica, non è suscettibile di intervenire sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di somme che vengono introitate esclusivamente dalla Cassa delle Ammende. Si prevede, tuttavia, che la possibilità di ammettere i prevenuti/proposti a pagamenti rateali, assicuri maggiori garanzie circa la riscossione dell'intero ammontare del credito vantato a titolo di cauzione. In tale ottica, quindi, il gettito d'entrata della predetta Cassa delle Ammende, è suscettibile di avere un incremento, seppur allo stato non quantificabile.*

ARTICOLO 10 (Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche). La norma detta una nuova normativa in materia di amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende. Viene modificato l'articolo 34 del Codice vigente: infatti, è prevista l'ipotesi di applicazione di misure di prevenzione patrimoniale anche nel caso in cui - a seguito delle verifiche disposte ai sensi dell'art. 213 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) dall'Autorità nazionale anticorruzione o di quelle compiute per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa - sussistano sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di assoggettamento mafioso, oppure l'attività imprenditoriale possa agevolare l'operato di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale. In tali ipotesi, il tribunale



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

competente, su proposta del PM presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della DIA, dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche.

Analogamente si procede quando, pur non ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, il tribunale ritenga che il libero esercizio delle stesse attività economiche possa agevolare l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per una serie di delitti, considerati spia di infiltrazione mafiosa. Nei suddetti casi, l'amministrazione giudiziaria può essere adottata per un periodo non superiore all'anno e può essere prorogata per ulteriori sei mesi e comunque per un periodo non superiore ai due anni. Altresì, viene prevista, da parte del tribunale, la nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario, il cui compenso è liquidato secondo le disposizioni stabilite dal D.P.R. 177/2015 (articolo 3) in base ad una percentuale stabilita sul valore dei beni e somme sequestrate e confiscate. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario esercita le facoltà e i diritti spettanti ai titolari di diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura preventiva nonché i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite nel decreto del tribunale di conferimento dell'incarico, senza percepire emolumenti aggiuntivi. Al fine di salvaguardare, in vista di un risanamento, tanto le potenzialità produttive quanto i livelli occupazionali dell'azienda, la norma contempla l'applicazione dei meccanismi previsti dal codice antimafia per l'amministrazione dei beni sotto sequestro. Alla gestione dei beni sequestrati e confiscati sopperisce la normativa dettata dal D.Lgvo 159/2011 (Capo I e Capo II del titolo III) in cui sono già previste le modalità e gli adempimenti cui è deputato l'amministratore giudiziario nonché le fasi procedurali e i provvedimenti di prevenzione ostativi ad una dispersione del patrimonio e sulla eventuale destinazione dei beni stessi che possono essere adottati dal giudice nominato. *Le disposizioni perfezionano l'iter procedurale già previsto dalla normativa del codice antimafia ed introducono nuovi elementi di prevenzione relativi alla salvaguardia del patrimonio di enti, società o aziende per i quali si sia paventato il rischio di commistione con interessi di stampo mafioso o per cui sussistano sufficienti indizi di forme di intimidazione o di assoggettamento come previste dall'art. 416 bis c.p., ai fini di*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

garantire l'ordinaria attività d'impresa e tutelare i lavoratori che ivi prestano servizio. Si tratta, comunque, di ridefinire aspetti di natura sostanziale e procedurale della normativa in materia di leggi antimafia, che disciplinano con maggiore specificità ed accuratezza attività di per se stesse già contemplate e regolamentate, sia per quanto concerne l'ufficio giudiziario competente che per quanto concerne il pubblico ufficiale (amministratore giudiziario) chiamato dal giudice a fungere come proprio ausiliario in qualità di esperto o per meglio dire di "perito". Si conferma l'assenza di profili di maggiore onerosità per la finanza pubblica, in quanto dette attività sono già istituzionalmente svolte dagli organi del Ministero della giustizia. Gli importi relativi alla liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario sono ordinariamente posti a carico delle risorse disponibili nell'intera procedura preventiva o dell'eventuale procedura concorsuale che da questa può originarsi.

L'espletamento delle attività giudiziarie connesse alla procedura di amministrazione dei beni in esame, potrà essere adeguatamente fronteggiata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente a valere sul programma 1.2. "Giustizia civile e penale" che reca uno stanziamento di euro 3.861.131.466 per l'anno 2017, di euro 3.860.994.334 per l'anno 2018 e di euro 3.903.723.122 per l'anno 2019.

ARTICOLO 11 (Controllo giudiziario delle aziende). La norma introduce l'istituto del "controllo giudiziario", destinato a trovare applicazione in luogo della "amministrazione giudiziaria", nei casi in cui l'agevolazione "risulta occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose" idonee a condizionare l'attività di impresa. Si tratta di un intervento meno invasivo, di "vigilanza prescrittiva" affidata ad un commissario giudiziario, scelto tra gli iscritti all'albo degli amministratori giudiziari, nominato dal tribunale cui è affidato il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Con il provvedimento che dispone il controllo giudiziario, il tribunale può imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria territorialmente competenti, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

atti o contratti indicati dal tribunale. Il controllo giudiziario viene adottato dal tribunale per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre con possibilità di revoca anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario eventualmente nominato e, ove ne ricorrano i presupposti, con adozione di altre misure di prevenzione patrimoniali. *Anche in tale caso si tratta, comunque, di ridefinire aspetti di natura sostanziale e procedurale della normativa in materia di leggi antimafia, con una previsione più specifica ed accurata di attività di per se stesse già contemplate e regolamentate, soprattutto in ragione della funzione di controllo espletata dall'amministratore giudiziario chiamato dal giudice a fungere come proprio ausiliario in qualità di esperto o per meglio dire di "perito". Dalla norma in esame, pertanto, non si evincono maggiori oneri a carico dell'erario; si rinvia in relazione agli adempimenti relativi alla vigilanza, a quanto già enunciato agli articoli 2 e 10 della presente relazione.*

ARTICOLO 12 (Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale). La norma, con l'introduzione dell'articolo 34 - ter al codice vigente, disciplina una serie di disposizioni con cui si garantisce la trattazione prioritaria dei procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. A tale riguardo viene indicato che i dirigenti degli uffici giudiziari, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adottano provvedimenti organizzativi per la trattazione e la definizione dei procedimenti con tempestiva comunicazione degli stessi al consiglio giudiziario ed al Consiglio superiore della magistratura.

La norma prevede inoltre che il Ministro della giustizia, in occasione delle annuali comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, riferisca al Parlamento anche in merito alla trattazione prioritaria dei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

Le attività delineate nella disposizione in esame sono già disciplinate dalla vigente normativa in tema di trattazione delle cause penali. Si tratta di meglio calendarizzare le scadenze processuali mediante il ricorso a specifici criteri organizzativi nonché della possibilità di avvalersi di tecniche procedurali previste dalla vigente legislazione per altre materie di ampio eco sociale (processi per terrorismo o strage) e che rientrano nelle ordinarie attività istituzionali, per cui si rimanda a quanto già rappresentato in ordine all'articolo 2 della presente relazione.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

ARTICOLO 13 (Amministrazione dei beni sequestrati). La norma interviene sulle disposizioni del codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico. Viene prevista una serie di attività a carico degli amministratori giudiziari scelti tra gli iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari stessi.

Il comma 2 dell'articolo 35, come modificato dalla proposta in esame, prevede che l'amministratore giudiziario di beni immobili sequestrati venga scelto, nell'ambito degli iscritti all'apposito albo, secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi e di corrispondenza tra i profili professionali del professionista individuato e la tipologia e l'entità (requisito quest'ultimo inserito dal Senato) dei beni appresi in via cautelare.

E' stato introdotto un ulteriore comma 2-ter dell'articolo 35 del Codice vigente, che prevede che l'amministratore giudiziario può essere anche nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia nazionale. *In tale caso l'amministratore giudiziario per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto a emolumenti aggiuntivi, ad eccezione del rimborso spese.*

Al comma 3 del dell'articolo 35 del vigente codice antimafia, amplia le cause ostative all'assunzione dell'incarico di amministratore giudiziario. Alle cause già previste sono aggiunte le seguenti:

- l'essere incorso nelle pene accessorie previste dalla legge fallimentare;
- l'aver svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle sue imprese;
- l'essere in rapporto di coniugio, parentela (fino al quarto grado) o affinità (entro il secondo grado) con il magistrato che conferisce l'incarico nonchè essere conviventi o commensali abituali di quest'ultimo.

Tra coloro che sono incompatibili con la nomina ad amministratore giudiziario:

- i creditori e i debitori del magistrato (che conferisce l'incarico), di sua moglie o dei suoi figli;
- le persone legate da collaborazione professionale stabile con il coniuge o i figli del magistrato;



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

• i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste il magistrato.

Il comma 2 dell'articolo 13 della p.d.l. introduce nel Codice un nuovo articolo 35-bis, relativo alla responsabilità nella gestione e controlli della P.A. In particolare si prevede che, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35 e l'amministratore nominato per gli atti di gestione compiuti durante la vigenza del provvedimento di sequestro.

Gli accertamenti disposti dalle pubbliche amministrazioni sull'azienda sequestrata sono notificati all'amministratore giudiziario. Per sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, successivamente aver sentito il giudice delegato. *La disposizione in esame appare avere un intento deflattivo sui carichi di lavoro giudiziari, favorendo la composizione bonaria delle violazioni riscontrate nonché la possibilità di incamerare introiti immediati da parte delle amministrazioni interessate.*

Il comma 4 dell'articolo 13 della proposta di legge interviene sull'articolo 37, comma 3, del codice vigente, relativo ai compiti dell'amministratore giudiziario, demandando a un decreto del Ministro dell'economia (di concerto con i ministri della giustizia e dell'interno) l'individuazione di disposizioni per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.

Si rileva, al riguardo, che le spese di cui all'articolo 35, comma 9, del codice antimafia vigente, spettanti all'amministratore giudiziario, gravano ordinariamente sulla gestione, mediante prelevamento dalle somme recuperate a qualunque titolo dalle disponibilità del procedimento. A tale proposito si osserva che la disposizione appare finalizzata a puntualizzare la portata applicativa di una norma generale vigente con riferimento ad una fattispecie specifica.

Pertanto, dall'esame della disposizione non derivano effetti di natura finanziaria, trattandosi solo di modifiche di carattere procedimentale.

ARTICOLO 14 (Gestione di beni e aziende sequestrati). La norma modifica la disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alla gestione delle imprese e



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

del loro patrimonio sia mobiliare che immobiliare sottoposto a sequestro, estendendo tale misura anche alle partecipazioni societarie, per le quali è previsto che l'amministratore giudiziario - qualunque sia l'entità della quota sequestrata - eserciti i poteri che sarebbero spettati al socio, nei limiti e nella misura della quota di pertinenza.

Viene compiutamente descritta l'attività che viene svolta dall'amministratore giudiziario in ordine alla gestione di beni e aziende sequestrate, svolta in collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Trattasi di attività istituzionalmente previste, esercitate dall'amministratore giudiziario sotto la vigilanza sia dell'Agenzia che del Tribunale territorialmente competente ai quali il citato pubblico ufficiale deve fornire rendicontazione. Inoltre, avverso gli atti compiuti dall'amministratore giudiziario, il P.M., il proposto e ogni altro interessato possano avanzare reclamo nel termine perentorio di 15 giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza al giudice delegato che, entro i 10 giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 c.p.p., con procedimento in camera di consiglio. *Si assicura che dalla norma in esame non emergono profili di carattere finanziario, per la quale si rinvia a quanto già enunciato agli articoli 2 e 10 della presente relazione.*

ARTICOLO 15 (Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati).

La norma introduce l'articolo 41 bis del D.Lgvo 159/2011 che prevede strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati. Si tratta di strumenti volti al sostegno ed alla valorizzazione delle aziende sequestrate al fine di riportare la legalità in attività aziendali non totalmente compromesse da capitali o da metodi illeciti.

Si rappresenta che le previsioni di cui al presente articolo contenute nel testo approvato in precedenza dalla Camera dei deputati, sono state profondamente modificate in sede di approvazione del medesimo provvedimento da parte del Senato: infatti, sono state espunte le disposizioni che duplicavano quelle già inserite nella legge 28 dicembre 2015 (commi dal 192 al 198, escluso il 194) "Legge di stabilità 2016" alle quali è stata data attuazione con decreto



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

interministeriale del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'indicazione dei limiti, criteri e modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti alle imprese.

L'articolo 41-bis, come riformulato, pertanto, prevede in primo luogo che l'accesso alle risorse del Fondo di garanzia e del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 1, comma 196, della legge di stabilità 2016 deve essere richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività dell'azienda, adottati dal Tribunale sulla base delle concrete prospettive di ripresa. Si specifica, inoltre, che i crediti derivanti dai finanziamenti agevolati erogati a valere sull'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni nonché nel registro tenuto presso la cancelleria del tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata e, lo stesso - una volta annotato - è opponibile ai terzi che abbiano acquistato diritti sui beni stessi. Il privilegio è preferito a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli per crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società o enti cooperativi e delle imprese artigiane

Infine, l'articolo prevede la possibilità, da parte del tribunale, di impartire direttive per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di un'impresa in stato d'insolvenza che abbia concrete prospettive di prosecuzione della propria attività. Si tratta di una norma tesa alla salvaguardia ed alla conservazione del patrimonio aziendale posto sotto sequestro o confisca, rispondente a finalità socio-economiche per garantire l'integrità degli ordinari livelli occupazionali. Il Tribunale fallimentare nell'ambito delle proprie competenze ed attività istituzionali e secondo la previsione legislativa dell'articolo 2 del D.Lgvo 270/1999, già esercita le funzioni di organo di controllo delle grandi imprese in stato d'insolvenza che possono essere ammesse alla procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria. Di conseguenza, l'inclusione nell'ambito delle competenze del citato organo giurisdizionale anche di aziende e società di minori dimensioni che



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

abbiano avuto collegamenti o subito intimidazioni dalla criminalità organizzata di stampo mafioso non comporta un ampliamento di competenze e attività che, pertanto, *potranno essere fronteggiate con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente a valere sul programma 1.2. "Giustizia civile e penale" che reca uno stanziamento di euro 3.861.131.466 per l'anno 2017, di euro 3.860.994.334 per l'anno 2018 e di euro 3.903.723.122 per l'anno 2019.*

ARTICOLO 16 (Tavoli provinciali permanenti e supporto delle aziende sequestrate e confiscate)

La norma è tesa ad integrare il vigente Codice antimafia inserendo, dopo l'articolo 41-bis, i nuovi articoli 41-ter e 41-quater.

Più in particolare, l'articolo 41-ter istituisce, presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo appositi "Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate" allo scopo di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni di cui all'articolo 48, comma 3, lett. c) del Codice, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative e a livello nazionale.

Detti Tavoli, coordinati e convocati dal prefetto o da un suo delegato, sono composti da rappresentanti: dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, del Ministero dello sviluppo economico, della Regione, delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale; della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro; delle associazioni indicate all'articolo 48, comma 3, lett. c); della Camera di commercio. Inoltre, il prefetto può invitare a prender parte ai lavori rappresentanti di enti locali.

Le attività affidate ai cennati Tavoli sono incentrate, ai sensi del comma 1, lett. da a) a e), sullo scambio di informazioni tra i soggetti partecipanti, nel precipuo intento di favorire la prosecuzione dell'attività produttiva e di salvaguardare i livelli occupazionali e non introducono alcun elemento di novità; *per quanto sopra esposto, le disposizioni previste dall'articolo in esame non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viene, infatti, previsto che ai componenti dei Tavoli non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori. Si precisa altresì che per la partecipazione ai predetti organismi non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Le Prefetture assicureranno la necessaria attività di supporto nell'ambito delle risorse strumentali, finanziarie e di personale già utilizzate per le attività istituzionali ordinarie.

Al riguardo, si evidenzia infatti, che gli oneri amministrativi connessi all'istituzione dei Tavoli e allo svolgimento delle relative attività segretariali si inquadrano a pieno nel contesto di compiti già svolti dai nuclei di supporto all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, istituiti presso le Prefetture a norma dell'articolo 112 del D. lgs. n. 159/2011.

Il successivo articolo 41 -quater prevede, poi, uno specifico "Supporto delle aziende sequestrate o confiscate", disponendo che l'amministratore giudiziario o l'Agenzia nazionale possano avvalersi del supporto tecnico di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o confiscata.

È previsto che l'effettivo e utile svolgimento delle suddette attività di supporto tecnico costituisca, a parità di condizioni, titolo di prelazione al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda, nonché l'applicazione a favore degli imprenditori "supportanti", in quanto compatibili, dei benefici economici di cui all'articolo 41-bis (introdotto dall'articolo 15 dell'A.S. n. 2134).

Si stabilisce, infine, che l'amministratore giudiziario (laddove autorizzato dal giudice delegato) e l'Agenzia nazionale possano altresì avvalersi del supporto tecnico delle Camere di commercio onde favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e reti d'impresa.

Al riguardo, si osserva che, per quanto concerne il supporto fornito da imprenditori privati, lo stesso non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo espressamente previsto al comma 1 che lo stesso venga prestato "a titolo gratuito". Per quanto concerne, infine, l'eventuale supporto richiesto alle Camere di commercio, si fa presente che lo stesso rientra nell'ampia gamma di servizi offerti alle imprese iscritte, sicché la sua fruizione - assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente - non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 17 (Rendiconto e gestione dei beni confiscati) La norma modifica il vigente articolo 43 del Codice antimafia, nonché il successivo articolo 44. Al riguardo, si osserva che quest'ultima modifica, nonché quella riferita al comma 1 dell'articolo 43, presentano connotazioni meramente



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

formali - essendo volte a precisare che la gestione dei beni da parte dell'Agenzia nazionale interviene successivamente al decreto di confisca della Corte d'appello (e non più dal decreto emesso dal Tribunale, come accade attualmente): *dalle predette modifiche, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Per quanto riguarda, poi, l'introduzione di un ulteriore comma 5-bis, si osserva che detta disposizione attribuisce all'Agenzia nazionale il compito di redigere il rendiconto allorché il sequestro del bene venga revocato. In ogni altro caso, la norma impone alla predetta Agenzia di predisporre una relazione sull'amministrazione dei beni, di cui il giudice prende atto. *A tal proposito, si osserva che gli obblighi suddetti - in quanto intimamente connessi ad attività istituzionali già svolte - sono garantiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

ARTICOLO 18 (Destinazione dei beni confiscati) L'articolo introduce nel Codice antimafia un nuovo articolo (il 45-bis) ed apporta una serie di modifiche ai successivi articoli 46, 47 e 48 del medesimo Codice, incentrando l'intervento normativo sul tema della destinazione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia nazionale, nell'intento di semplificarne e velocizzarne le fasi procedurali, con particolare attenzione alle problematiche connesse alla gestione dei complessi aziendali confiscati.

Ancorché l'apposita clausola di neutralità finanziaria sia presente solo in talune delle disposizioni introdotte dall'articolo in esame (nello specifico, al comma 1 del novellato articolo 46 del Codice antimafia in tema di eventuale restituzione dei beni confiscati ed al comma 8-bis del novellato articolo 48, con riguardo all'ipotesi di mantenimento delle aziende nell'ambito del patrimonio dello Stato), *si osserva che, come evidenziato in precedenza, le modificazioni apportate dall'articolo in questione hanno natura prevalentemente ordinamentale e sono attuabili nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, in tema di restituzione dei beni confiscati disposta dal tribunale, l'articolo in esame amplia la casistica della c.d. "restituzione per equivalente", rendendo possibile la dazione di una somma di denaro parametrata al valore del bene venduto oppure assegnato oltre che per finalità istituzionali anche per altre finalità, quali quelle di natura sociale, di ordine pubblico o di protezione*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

civile. Tuttavia, la presente norma nulla innova rispetto a quella attuale, atteso che le somme liquidate dal tribunale all'avente diritto alla restituzione continuano ad essere poste a carico del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato venduto ovvero a carico dell'amministrazione assegnataria nel caso di assegnazione del medesimo, ponendo il limite - già inserito al comma 1 dell'articolo 46 del codice vigente - della disponibilità delle risorse presenti a legislazione vigente. In relazione, poi, alla disposizione di cui al comma 4, che modifica l'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011, con la previsione dell'assegnazione gratuita dei beni sequestrati e confiscati direttamente da parte dell'Agenzia, ad enti e associazioni cooperative nonché agli Enti parco nazionali e regionali si evidenzia che tale criterio semplifica e velocizza le procedure, non modificandole sotto il profilo del diritto sostanziale, ed in particolare nulla innovando sotto il profilo della gratuità dell'assegnazione. Si tratta infatti di procedimenti già previsti e rimodulati esclusivamente dal punto di vista procedurale, al fine di realizzare un complessivo e maggiore efficientamento nelle diverse fasi procedurali, rese più celere anche a seguito del diretto intervento assicurato da parte dell'Agenzia.

Si osserva, inoltre, che la posticipazione dell'intervento dell'Agenzia nazionale alla fase successiva all'emanazione del decreto di confisca della Corte d'appello, riducendone il raggio d'azione, determina una contrazione dei costi a carico del bilancio dell'Agenzia.

La proposta emendativa introduce la lettera c- ter che aggiunge un nuovo comma all'articolo 48 del decreto legislativo n. 159/2011 - il comma 7-bis - ove è regolata la destinazione dei beni mobili appartenenti a terzi, che sono rinvenuti all'interno di immobili confiscati, ipotesi non prevista nel vigente testo normativo "antimafia". La disposizione - ricalcando la procedura attualmente prevista al comma 5 dell'art. 48 decreto lgvo 159/2011 per i beni immobili destinati a finalità istituzionali o sociali - prevede che i beni mobili, qualora non rivendicati dai loro legittimi proprietari possono essere alienati da parte dell'Agenzia, mediante pubblicazione dell'avviso di vendita sul proprio sito internet per quindici giorni consecutivi e servendosi degli strumenti messi a disposizione dall'istituto vendite giudiziarie. I proventi derivanti dalla vendita di tali beni mobili affluiscono al Fondo Unico Giustizia. Qualora, la procedura di vendita abbia esito negativo, l'Agenzia può disporre l'assegnazione dei predetti beni mobili al patrimonio del comune ove è sito l'immobile o a quello della provincia o della regione.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

In relazione alla norma in esame, che introduce un nuovo comma (il 7-bis) all'articolo 48 del decreto legislativo n. 159/2011, si evidenzia che riguardo alla vendita dei beni mobili, l'Agenzia segue la stessa procedura già utilizzata per l'alienazione dei beni immobili confiscati, attenendosi alle norme del codice di procedura civile ed avvalendosi, anche dell'ausilio dell'istituto vendite giudiziarie. La disposizione, in tal senso, non presenta profili onerosi, in quanto l'Agenzia, mutuando per i beni mobili qui esaminati, la procedura vigente per la cessione dei beni immobili, è in grado di affrontare le spese di procedura con le risorse umane, materiali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto concerne, invece, l'assegnazione dei beni mobili che rimangano invenduti effettuata a titolo gratuito direttamente dall'Agenzia, a favore di enti e associazioni costituisce un criterio che semplifica e velocizza le procedure, non modificandole sotto il profilo del diritto sostanziale e, in particolare, nulla innovando sotto il profilo della gratuità dell'assegnazione. Si tratta infatti di procedimenti già previsti e rimodulati esclusivamente dal punto di vista procedurale, al fine di realizzare un complessivo e maggiore efficientamento nelle diverse fasi procedurali, rese più celeri anche a seguito del diretto intervento assicurato da parte dell'Agenzia. In ordine, invece, alle operazioni di vendita all'incanto dei beni mobili, si rappresenta che le stesse possono essere realizzate attraverso le modalità già definite dal codice di procedura civile ed avvalendosi delle risorse strumentali e materiali messe a disposizione dall'istituto vendite giudiziarie. I proventi derivanti dalla vendita di tali beni mobili affluiscono al Fondo Unico Giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di Entrata del Bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall'art. 2 comma 7, del Decreto - Legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla Legge 13 novembre 2008, n. 181.

Infine, si segnalano i due nuovi commi, il 15-bis ed il 15-ter, all'articolo 48 del decreto legislativo n. 159/2011, sempre relativi alla destinazione dei beni confiscati al proposto da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. In particolare, il comma 15-bis pone l'attenzione sull'assegnazione di alcuni beni immobili agli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora tali enti ne siano già in disponibilità e li utilizzino correntemente a fini istituzionali.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Il comma 15-ter, invece, nell'ottica della salvaguardia e della conservazione delle aziende sequestrate alla criminalità organizzata e per tutelare il lavoro dei dipendenti delle aziende in esame, prevede che l'Agenzia possa trasferire beni immobili, facenti parte del patrimonio di società le cui quote siano state totalmente confiscate, direttamente a tali società in quanto le stesse sono divenute a partecipazione prevalentemente statale a seguito della suddetta confisca e i beni in esame siano tali da essere necessari a garantire la prosecuzione dell'attività di azienda. Per tale motivo, è altresì previsto che il Consiglio direttivo dell'Agenzia possa dichiarare la natura aziendale dei predetti beni immobili, disponendo che la Conservatoria dei Registri Immobiliari provveda alla cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli all'azienda, in modo da assicurare l'intestazione dei beni stessi in capo alla medesima società. *La norma si pone come strumento d'incentivazione per il potenziamento del lavoro aziendale e come salvaguardia delle posizioni dei lavoratori subordinati che nelle aziende sequestrate prestano la loro opera. La disposizione, non determina nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere ai relativi adempimenti di assegnazione dei beni attraverso atti di disposizione interni dell'Agenzia e utilizzando le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

ARTICOLO 19 (Regime fiscale e oneri economici). La disposizione in esame sostituisce il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 prevedendo che qualora il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Al riguardo, dal punto di vista strettamente finanziario si evidenzia che la disposizione non determina effetti, trattandosi di una precisazione procedurale che non innova nella sostanza la disciplina vigente.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

Considerando il carattere procedurale e chiarificatorio della norma, non si ravvisano effetti sotto il profilo strettamente finanziario.

ARTICOLO 20 (Disposizioni generali per la tutela dei terzi). La norma interviene in materia di tutela dei terzi. Tali modifiche sono volte a superare alcune criticità esistenti, con particolare riguardo alla liquidazione dei crediti aziendali. *Non si ravvisano profili di onerosità a carico della finanza pubblica.*

ARTICOLO 21 (Accertamento dei diritti dei terzi).

La norma prevede una serie di disposizioni volte ad accertare i diritti vantati dai terzi quali la presentazione da parte dell'amministratore giudiziario dell'elenco nominativo di tutti i creditori con indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze. Viene, altresì, disciplinata in modo più rigoroso, la presentazione delle istanze tardive da parte dei creditori, attraverso un maggiore coinvolgimento dell'amministratore giudiziario che, oltre alla disamina delle domande, redige un progetto di stato passivo. Si interviene, altresì, sulla vendita e liquidazione dei beni, demandando alla Agenzia, il pagamento dei creditori ammessi al passivo. La stessa Agenzia, ha il compito di redigere il progetto di pagamento dei crediti a seguito della irrevocabilità del provvedimento di confisca. *Si ricorda, che tutte le fasi del procedimento, ivi compresa l'opposizione all'ammissione del credito siano attribuite alla cognizione del Tribunale misure di prevenzione, mentre per il giudizio d'impugnazione è competente la sezione civile della Corte di Appello del distretto della sezione specializzata o del giudice competente sulla confisca. Anche in tal caso, si tratta di ordinarie attività svolte dall'organo giurisdizionale ad hoc deputato e, pertanto, le stesse e gli adempimenti connessi potranno essere fronteggiate con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente come menzionato all'articolo 2 del provvedimento in esame, cui si rimanda integralmente.*

ARTICOLO 22 (Rapporto con le procedure concorsuali).



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

La norma, in caso di dichiarazione di fallimento successiva al sequestro, prevede la possibilità per l'amministratore giudiziario, e prima che intervenga la confisca definitiva, di presentare al Tribunale fallimentare competente, la domanda per l'ammissione al concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione dei debiti. Nel caso di sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento, viene affidata al giudice delegato del Tribunale, la verifica dei crediti con riferimento ai beni assoggettati al sequestro. *La norma ha natura procedimentale e dalla stessa non si rinvergono profili di natura finanziaria.*

ARTICOLO 23 *(Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).*

La disposizione prevede un'aggravante di pena per una serie di delitti commessi da chi è sottoposto in via definitiva a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e fino ai tre anni successivi all'esecuzione della misura. Oltre ai delitti già previsti dall'attuale art. 71 del vigente codice vi sono quelli di "scambio elettorale politico mafioso" e di "assistenza agli associati" nonché i delitti contro la P.A. di cui è fatta menzione già all'art. art. 1 del presente provvedimento (che, come accennato, modifica l'art. 4 del Codice vigente introducendo il comma 1, lett. i-bis), che fa conseguire la possibile applicazione delle misure di prevenzione al collegamento di tali delitti con l'associazione a delinquere. *Si tratta di una previsione di natura precettiva che non comporta alcun risvolto di natura economica per la finanza dello Stato.*

ARTICOLO 24 *(Modifica all'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).*

La norma modifica e sostituisce il comma 6 dell'attuale articolo 76 del codice antimafia.

In particolare, viene punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni chi omette di comunicare all'amministratore giudiziario gli atti di disposizione, gli acquisti e pagamenti effettuati, quelli ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, atti già menzionati all'articolo 11 del presente provvedimento.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Infine, la disposizione introduce un aumento del limite massimo di pena per il sorvegliato speciale che contravviene al divieto di svolgere propaganda elettorale. *La natura, in parte ordinamentale e in parte procedurale della norma in esame porta ad escludere qualsiasi profilo di carattere finanziario relativo alla medesima.*

ARTICOLO 25 (Modifica all'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

L'articolo, insieme al successivo, riguarda la disciplina della documentazione antimafia (comunicazione e informazione antimafia). In particolare, viene sancito l'obbligo di acquisire detta documentazione da parte dei concessionari di lavori o di servizi pubblici prima di stipulare, autorizzare o approvare contratti o subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, mentre è previsto l'esonero dalla richiesta di documentazione antimafia, per le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000 euro. Infine, con l'introduzione del comma 3 bis, è necessario acquisire la documentazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali di qualunque valore che ricadano nell'ambito di qualsiasi regime di sostegno delle politiche agricole nonché su tutti i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei. *Trattasi di norma di contenuto prettamente sostanziale, che non produce effetti di natura finanziaria.*

ARTICOLO 26 (Modifica all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

La norma inserisce la previsione che attribuisce valore anche alla fattispecie di pericolo infiltrativo al coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato, di cui all'articolo 603-bis del codice penale. *La disposizione, contemplando la c.d. informazione antimafia, comporta un mero ampliamento nell'ambito del codice penale dell'ipotesi di pericolo infiltrativo. Anche tale disposizione, di carattere sostanziale, non produce effetti di natura finanziaria.*

ARTICOLO 27 (Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

La disposizione, tesa ad apportare modifiche di natura esplicativa all'articolo 85 del vigente codice antimafia, prevede di estendere la richiesta e la presentazione della c.d. documentazione antimafia a gran parte delle aziende, società e consorzi chiamati a concludere contratti con le amministrazioni statali e gli enti territoriali o gli altri enti pubblici vigilati o controllati dallo Stato nonché ai concessionari di opere pubbliche. *Atteso il suo carattere precettivo, la disposizione non è suscettibile di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica.*

ARTICOLO 28 *(Acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei).*

Si tratta di una disposizione che puntualizza e specifica meglio l'obbligo di richiesta di documentazione antimafia già introdotto dall'articolo 25, comma 1, lett. c) del presente provvedimento: oltre alla semplice richiesta e presentazione della comunicazione antimafia, è stabilito l'obbligo di richiesta dell'informazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadano nell'ambito dei regimi a sostegno della politica agricola comune nonché su tutti i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei. *La disposizione, contemplando anche per le descritte situazioni la c.d. informazione antimafia, comporta un mero ampliamento nell'ambito del codice penale dell'ipotesi di pericolo infiltrativo. La disposizione, di carattere sostanziale, non produce effetti di natura finanziaria.*

ARTICOLO 29 *(Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).*

In ordine alla disposizione di cui all'articolo 29 del provvedimento in esame, si evidenzia che detta disposizione riscrive gli articoli 110, 111, 112 e 113 del codice antimafia in materia di organi, attribuzioni e organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. In virtù degli emendamenti approvati in sede referente presso la Commissione Giustizia, l'articolo in parola interviene, altresì, sull'articolo 113-



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

bis, in materia di organico dell'Agazia, ed introduce un nuovo articolo 113-ter rivolto a disciplinare incarichi speciali conferibili presso la stessa.

A tale proposito, con riguardo al comma 1 del presente articolo, riferito al nuovo testo dell'articolo 110, precisa che l'Agazia è soggetto di diritto pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno e che la sua sede principale è trasferita a Roma, mentre a Reggio Calabria permane la sua sede secondaria; si prevede, inoltre, che le sedi dell'Agazia siano poste, ove possibile, all'interno di immobili confiscati alle mafie.

Riguardo al comma 2 lett. a), si evidenzia che per l'attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di 850.000,00 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per ciascuno degli anni del predetto triennio, dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

I suddetti oneri sono stati determinati quale somma totale degli interventi programmati per lo sviluppo del software del database Re.GIO., attualmente in uso all'Agazia (€ 740.000,00), nonché di quelli destinati all'acquisto di nuove infrastrutture hardware in sostituzione di quelle attualmente in uso, con connessa manutenzione/assistenza (€ 110.000,00). Tale stanziamento si riferisce unicamente ai fabbisogni dell'Agazia nazionale.

Decorso il triennio suddetto, le attività di manutenzione verranno assicurate avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In ordine, poi, all'attività di interscambio dei dati con le altre istituzioni ed organismi, si rappresenta che tali adempimenti vengono già correntemente eseguiti dall'amministrazione giudiziaria attraverso la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 dell'articolo 29 prevede la riformulazione dell'articolo 111, dedicato agli organi dell'Agazia; lo stesso si limita a descrivere in modo più dettagliato le funzioni già oggi riconosciute



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

ai predetti organi, Analogamente definisce in maniera puntuale l'organizzazione dell'Agenzia nulla innovando, salva la previsione del Comitato consultivo di indirizzo.

Per quanto riguarda poi gli organi dell'Agenzia, il comma 6 dell'articolo 111 prevede l'integrazione della composizione del Consiglio direttivo con un rappresentante del Ministero dell'interno nominato da un decreto ministeriale dello stesso Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con oneri a carico del bilancio dell'Agenzia per una spesa che si prevede pari a 25.000 euro lordi annui. Tale onere potrà essere fronteggiato attraverso una corrispondente rimodulazione delle risorse stanziare sul capitolo 2962 del bilancio di previsione del Ministero dell'Interno. Per quanto concerne, invece, la partecipazione alle sedute del predetto organismo la disposizione precisa (al comma 7), a tutela dell'invarianza di spesa, che ai componenti non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

In ordine alle attribuzioni degli organi dell'Agenzia, disciplinate all'articolo 112, si evidenzia che detta disposizione - che ricalca nella sostanza l'analoga disposizione oggi vigente - non determina l'insorgere di nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli oggi sostenuti dal bilancio dell'Agenzia.

Peraltro, si rappresenta che l'Agenzia nazionale collabora con l'autorità giudiziaria nella gestione dei beni sequestrati fino alla confisca di secondo grado, mentre ne cura l'amministrazione solo dopo la conferma del provvedimento di confisca di secondo grado, a differenza di quanto avviene in fase di attuazione del codice vigente dove è previsto che l'Agenzia intervenga sulla gestione dei citati beni a partire dal primo grado.

L'articolo in esame stabilisce, inoltre, che l'utilizzo delle informazioni acquisite dall'Agenzia nazionale è volto a facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e coadiutori e a favorire sul territorio, soprattutto in relazione alle aziende, l'instaurazione e prosecuzione di rapporti commerciali tra imprese oggetto di sequestro e confisca.

L'Agenzia predisporre, altresì, meccanismi di analisi aziendale per verificare la possibilità di proseguire l'attività imprenditoriale o avviare la liquidazione o la ristrutturazione del debito; stipula protocolli d'intesa, anche con associazioni di categoria per individuare professionalità necessarie alla ripresa dell'attività dell'azienda (anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

le prefetture) e protocolli operativi nazionali con l'ABI per garantire la rinegoziazione dei rapporti bancari in corso con le aziende sequestrate e confiscate.

Il comma 3 della presente disposizione, che riscrive il comma 4 lett. i) dell'articolo 112, prevede che l'Agenzia, al fine di verificare la conformità dell'utilizzo dei beni ai provvedimenti di destinazione ed assegnazione da parte dei privati e degli enti pubblici, si avvalga delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo e delle Forze di polizia. Si precisa che presso i suddetti organi provinciali, già operano nuclei di supporto che svolgono stesse attività di verifica: il relativo contingente di personale è stabilito secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. *Al riguardo si precisa che il predetto contingente sarà composto da personale delle Prefetture che si occuperà delle attività correlate; il nucleo verrà quindi composto nell'ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili che appaiono sufficienti considerato anche il fatto che presso le Prefetture già risultano costituiti nuclei di supporto sulla base della disposizione oggi contenuta nell'art. 112, comma 3, del Codice antimafia. Per quanto concerne i criteri di flessibilità e modularità previsti per la determinazione della composizione del contingente di personale si precisa che essi fanno riferimento alle dimensioni e alla natura dei patrimoni confiscati in ciascuna provincia. In tal modo vengono evitate soluzioni rigide che potrebbero rendere, a seconda dei casi, eccessiva o insufficiente la compagine del predetto nucleo e del relativo contingente la cui entità è prevedibile non superi le 10 unità.*

Si precisa da ultimo che i nuclei sono interistituzionali, già previsti dalle vigenti disposizioni e che oggi operano "a costo zero", senza che sia prevista la corresponsione a favore dei loro componenti di compensi o emolumenti di sorta.

Al comma 4 del provvedimento approvato dal Senato sono contenute le disposizioni dell'art. 113 del Codice antimafia che, nella sostanza, provvedono a meglio esplicitare l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, in sostanziale armonia con le analoghe disposizioni vigenti, e senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 dell'articolo 29 riscrive l'art. 113-bis del Codice antimafia che disciplina l'organico dell'Agenzia e introduce un nuovo art. 113-ter in materia di incarichi speciali.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Attualmente l'Agenzia dei beni confiscati ha una dotazione organica determinata in 30 unità, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non (art. 113-*bis*, comma 1 Codice antimafia vigente) e la possibilità di avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici economici, in posizione di comando o di distacco, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio (art. 113-*bis*, comma 2, Codice antimafia). Il regolamento che disciplina l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali dell'Agenzia è il D.P.R. n. 235 del 2011.

Il nuovo art. 113-*bis* del Codice Antimafia ridefinisce *in toto* la dotazione organica in 200 unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice antimafia.

Il comma 2 del nuovo art. 113-*bis* prevede espressamente che alla copertura delle 170 unità di personale, che andranno ad aggiungersi alle 30 attualmente previste dalla pianta organica dell'Agenzia, si provveda attraverso le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il meccanismo delineato dalla norma fa sì che per le predette 170 unità, che transiteranno secondo le suddette procedure, si provveda, senza nuovi o maggiori oneri, utilizzando le risorse derivanti dalla soppressione, per ciascuna unità transitata, del posto in organico dell'amministrazione di rispettiva appartenenza, con conseguente trasferimento al bilancio dell'Agenzia delle relative disponibilità finanziarie.

Si rileva, inoltre, che in ordine ai possibili oneri finanziari connessi alle eventuali procedure di mobilità del personale in transito all'Agenzia, considerata la previsione di cui all'articolo 30, comma 2-*quinquies*, del D.Lgvo 165/2001, spetta all'Agenzia quantificare il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, sulla base dei contratti collettivi vigenti nel comparto di appartenenza dell'amministrazione interessata, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Il comma 5 del nuovo art. 113-bis prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali. *Tali incarichi, come espressamente indicato nella norma, potranno essere conferiti nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.*

Il nuovo art. 113-ter prevede che, in aggiunta al personale di cui all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore può operare un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle Forze di polizia nonché ad enti pubblici economici.

La disposizione prevede che questo contingente venga collocato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, in posizione di comando o distacco, ad eccezione del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale è previsto il fuori ruolo.

Per tale contingente di personale gli oneri relativi al trattamento economico fisso, continuativo e accessorio sono a carico dell'amministrazione di appartenenza. L'Agenzia provvederà al rimborso all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 118 del Codice antimafia.

Per il personale appartenente alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, trova invece applicazione la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in virtù della quale il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando di tale personale è posto interamente a carico delle Amministrazioni utilizzatrici. I conseguenti oneri per il previsto contingente, fino ad un massimo di 10 unità, troveranno adeguata copertura nell'ambito e nei limiti delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 118 del Codice antimafia, già a disposizione dell'Agenzia. Ciò tenuto anche conto del fatto che, con le modifiche al quadro ordinamentale, l'Agenzia non potrà più utilizzare il contingente



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

di 100 unità in posizione di comando per il quale era stato già previsto uno stanziamento pari a 1,272 milioni di euro nell'art. 118 del Codice antimafia.

Attesa la consistenza del ruolo organico dei dirigenti delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (ammontante, per la sola Polizia di Stato, a 168 dirigenti superiori ed a 693 primi dirigenti), si assicura che l'eventuale utilizzo della facoltà riconosciuta dalla disposizione in argomento non può incidere sull'adeguatezza delle dotazioni organiche dirigenziali delle Forze di polizia.

ARTICOLO 30 (Modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e all'articolo 25- duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2011, n.231).

La norma inasprisce la pena della reclusione, attualmente prevista da uno a sei anni, per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis c.p. La reclusione viene portata a due anni nel minimo e a sette anni nel massimo.

Il comma 2 novella l'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. In relazione al sequestro di aziende, viene prevista la nomina di un amministratore giudiziario da parte del giudice scelto tra gli iscritti al relativo albo. Viene previsto, altresì, che vengano applicate le norme del Codice antimafia relative all'amministrazione e alla gestione dei beni sequestrati e confiscati e che sia assicurata priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche ai procedimenti nei quali vi siano beni sequestrati in funzione della confisca allargata.

Il comma 4, della proposta di legge modifica poi lo stesso d.lgs. 231 del 2001, introducendo sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'articolo 12 del TU immigrazione

Dalla norma in esame non emergono profili di carattere finanziario; si rinvia a quanto già enunciato agli articoli 2 e 10 della presente relazione.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

ARTICOLO 31 (*Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356*).

La norma interviene in materia di confisca cosiddetta allargata estendendo, da un lato, il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere alla confisca allargata e, dall'altro, escludendo esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale. Si prevede che il giudice competente ad emettere il provvedimento di sequestro e confisca - dopo l'irrevocabilità della sentenza - sia il giudice della esecuzione. Infine, viene disciplinato il regime della confisca allargata che rimane confermata anche a seguito di estinzione del reato rispettivamente per prescrizione o amnistia e morte del condannato, verificatasi successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio. *La disposizione, pur presentando carattere contenutistico, estende la possibile platea di reati per i quali è prevista la confisca allargata e contribuisce a determinare un maggior gettito a favore della finanza pubblica, sebbene, allo stato, tale entrata non sia quantificabile.*

ARTICOLO 32 (*Modifiche all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512*).

L'articolo in esame è stato introdotto dal Senato per modificare l'articolo 4 della legge n. 512 del 1999: in relazione al diritto di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, gli enti costituiti parte civile, ai fini del rimborso delle spese processuali, devono documentare il possesso di determinati requisiti per comprovare l'affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime di reati. Sono esonerati da detta disciplina le associazioni od organizzazioni aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, iscritte nell'apposito elenco tenuto dal prefetto ai sensi dell'art. 13 della legge n.44/1999. *La disposizione porta a restringere sensibilmente la richiesta di rimborso da parte di enti e associazioni a cui le vittime di determinati reati si rivolgono a tutela dei loro diritti, per l'assistenza legale a questi prestata. Tale circostanza incide sulle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di stampo mafioso, rendendole disponibili per altri interventi finanziari.*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

ARTICOLO 33 (*Modifiche all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12. Delega al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare*).

La norma prevede l'istituzione presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello di collegi o di sezioni chiamate a trattare in via esclusiva i procedimenti di prevenzione patrimoniale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione contempla poi ulteriori norme di dettaglio volte ad assicurare la copertura delle sezioni o collegi e particolari modalità di composizione. Inoltre si delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo stringenti principi e criteri direttivi espressamente individuati. Si disciplina infine la procedura di adozione del decreto legislativo. Sullo schema di decreto sono chiamate ad esprimersi entro 60 giorni dal deferimento le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato.

Con riferimento alla garanzia di assicurare una prioritaria copertura degli organici dei predetti collegi o sezioni, chiamate a trattare in via esclusiva i procedimenti di prevenzione patrimoniale, si rappresenta che potrà procedersi alla rideterminazione delle citate dotazioni organiche, nonché all'adozione di opportune misure organizzative degli uffici, nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tali risorse finanziarie sono iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia alla missione 6 – programma 1.2 – Giustizia civile e penale - Centro di responsabilità Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, meglio rappresentate nella seguente tabella:



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Missione	UDV	Programma	Azione	Categoria di spesa	Capitolo di bilancio	Stanziamiento iniziale 2017 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2018 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2019 (milioni di euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1402	1.304,59	1.283,63	1.293,18
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1404	24,70	24,70	24,70
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1421	86,70	85,33	85,95
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1400	1.635,85	1.660,51	1.666,70
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1420	0,03	0,03	0,03
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica di servizio	1501	50,69	49,93	47,99
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Acquisto beni e servizi	1451	119,19	118,62	128,79
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari	1550	283,74	279,09	293,29

ARTICOLO 34 (Delega al governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate).

La norma prevede una specifica delega al Governo per l'adozione di disposizioni su alcuni profili della tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. La disposizione, che è stata modificata dal Senato, ha soppresso il riferimento alla previsione di incentivi sotto forma di premialità fiscale e contributiva, stabilendo che la normativa



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

delegata debba sia realizzare misure per l'emersione del lavoro irregolare e per il contrasto del caporalato, sia salvaguardare l'accesso all'integrazione salariale ed agli altri ammortizzatori sociali.

Le norme in oggetto sono definite mediante una completa ricognizione delle discipline vigenti sui summenzionati istituti; l'armonizzazione ed il coordinamento delle stesse con quella sulle misure di prevenzione patrimoniali, posta dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e mediante adeguamento alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è previsto un onere finanziario a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020.

Il decreto afferente le suddette misure deve essere attuato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della riforma in esame secondo le modalità di cui al comma 4.

ARTICOLO 35 (*Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159*).

La norma detta i tempi per l'attuazione della riforma prevedendo in primo luogo che entro 30 giorni il CSM debba attuare la disposizione dell'ordinamento giudiziario sulle sezioni specializzate e che entro i successivi 60 giorni i dirigenti degli uffici giudiziari debbano garantire la priorità nella trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale.

Si prevede inoltre che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma devono essere emanati i decreti ministeriali previsti dal Codice, ivi compresi quelli relativi al Fondo unico giustizia, nonché istituiti o nominati gli organi.

Infine, entro 120 giorni il Presidente del Consiglio è tenuto a presentare una relazione al Parlamento sull'attuazione della riforma.

L'introduzione del comma 4 prevede, infine, entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'Agenzia nazionale debba adottare i criteri per l'individuazione del proprio personale, da nominare come amministratore giudiziario.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

La norma in esame ha natura attuativa del provvedimento in oggetto e, pertanto, nulla si ha da osservare riguardo alla sua formulazione anche in funzione di possibili risvolti finanziari.

ARTICOLO 36 (Disposizioni transitorie)

La norma dispone per il regime transitorio anteriore all'applicazione del presente disegno di legge, rimandando alle disposizioni di cui al D.Lgvo 159/2011.

ARTICOLO 37 (Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n.228).

La disposizione interviene con una norma di interpretazione autentica sulla questione relativa all'applicabilità delle disposizioni della legge n. 228 del 2012 sulla tutela dei terzi per i procedimenti di prevenzione iniziati prima del 13 ottobre 2011 (non disciplinati dal decreto legislativo n. 159/2011). Le disposizioni della legge di stabilità 2013, oggetto di interpretazione, escludono la possibilità di avviare azioni esecutive su beni confiscati prima dell'entrata in vigore del codice antimafia. Tale disciplina speciale viene estesa anche ai beni confiscati in base alla confisca allargata di cui all'articolo 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992, all'esito di procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del codice antimafia). *La norma prevedendo la inapplicabilità delle disposizioni della Legge 228/2012 ad ipotesi anteriori alla sua entrata in vigore, riveste natura prettamente procedimentale e, al riguardo, non si rilevano effetti finanziari.*

ARTICOLO 38 (Disposizioni finanziarie).

La norma dispone la **neutralità finanziaria** della riforma in esame ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1 e dall'articolo 34.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Il comma 2 dell'articolo 38, infine, ribadisce l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato della quota del Fondo unico giustizia, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lett. C) del DL 143/2008.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 198 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

26 SET. 2017